

Cassazione civile sez. II - 13/02/1992, n. 1751. Pres. Bronzini. Est. Paoletta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 4-7-85, C. S. conveniva davanti al Tribunale di Roma le figlie D. e C., nonché la moglie F. P., per sentir dichiarare la simulazione assoluta, o, in subordine, relativa, "per aver voluto le parti concludere dissimulati contratti di donazione da dichiararsi nulli per difetto di forma", dei tre atti di compravendita immobiliare stipulati tutti il 23-12-1983 tra esso istante ed il coniuge - ma costei soltanto in uno degli atti - quali venditori, e le figlie come acquirenti.

Chiedeva altresì che, resa tale declaratoria, le simulate acquirenti fossero condannate all'immediato rilascio degli immobili ed alla restituzione dei frutti percepiti e da percepire, con decorrenza dal giorno della domanda ed in misura da accertare in separato giudizio.

Costituitesi, le convenute resistevano alla domanda.

Con sentenza del 2-7-87 l'adito tribunale accoglieva la domanda attorea e, ritenute simulate le vendite, dichiarava nulli gli atti di trasferimento siccome dissimulanti donazioni nulle perché carenti del requisito di forma; condannava altresì le convenute germane S. a restituire all'attore i frutti percepiti e percipiendi, nella misura che sarebbe stata liquidata in separato giudizio.

Contro tale sentenza venivano proposte separate impugnazioni, poi riunite, sia dall'attore che dalle convenute germane S.. La P. proponeva appello incidentale.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 18-1-18-4-89, confermava parzialmente la sentenza di primo grado, integrando le statuizioni in essa contenute con la condanna delle germane S. - in accoglimento del gravame incidentale proposto da C. S. - al rilascio dei beni immobili degli atti di compravendita simulati.

Osservava la corte di merito, per quanto ancora interessa, che infondatamente D. S. si doleva, sotto il profilo del difetto d'interesse dell'attore, solo usufruttuario dell'immobile da lui e dalla P. "vendutole" con l'atto di compravendita di cui al rogito n. 2981, ad agire per l'accertamento della simulazione e conseguente declaratoria di nullità di tale atto, attesa l'unitarietà del trasferimento e tenuto conto che anche la cessione di usufrutto, se a titolo di liberalità, non è estranea alle prescrizioni del codice civile (art. 782) e della legge notarile (art. 48), circa, rispettivamente, la forma pubblica dell'atto e la presenza dei testimoni; che pure infondatamente D. S. sosteneva che l'atto in questione avrebbe dovuto restare caducato nei limiti della donazione del diritto di usufrutto, giacché la nullità dell'atto discendeva nella specie dalla carenza dei requisiti essenziali di forma richiesti per il negozio dissimulato, ed era altresì da tener presente che la nullità, ai sensi dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da "chiunque vi abbia interesse"; che l'appellante non aveva ragione di dolersi dell'omessa sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 3 c.p.c., a seguito dell'accertata falsità della dichiarazione del S., nell'atto n. 2981, di aver ricevuto dalla parte acquirente il prezzo della compravendita, poiché la falsità penalmente rilevanti non comprendono le dichiarazioni non rispondenti al vero

fatte dalle parti al notaio rogante; che dal chiaro tenore della controdi chiarazione risultava che con essa le parti avevano riconosciuto essersi trattato di atti di liberalità, non in relazione ad una remissione del debito del prezzo, come pretendeva l'appellante (D. S.), ma perché questo debito non era in realtà mai sorto; che infondatamente da parte dell'appellante C. S., si invocava l'applicazione del principio per cui i requisiti di forma prescritti in genere per le donazioni non si estendono agli atti di liberalità originati da un intento restitutorio, poiché l'espresso richiamo fatto nella controdi chiarazione" ai particolari meriti" delle donatarie, inequivocamente confermava il carattere remunerativo delle donazioni dissimulate dagli atti di compravendita stipulati il 23-12-1983; che infondatamente infine, C. S., per escludere il carattere meramente rimuneratorio dell'atto di liberalità, aveva evidenziato l'avvenuto accreditamento da parte sua, in favore del venditore e sul suo conto corrente, di una cospicua somma (L. 48.415.000), poiché come il S. aveva chiarito, senza smentita o contestazione alcuna, si era trattato della restituzione di somma già da lui affidata alla figlia affinché costei potesse depositarlo presso la banca ove era impiegata e fargli lucrare i maggiori interessi corrisposti dall'istituto ai propri dipendenti.

Avverso detta sentenza hanno proposto autonomi ricorsi C. S. e gli eredi di D. S., deceduta nelle more. Ad entrambi i ricorsi resiste, con separati controricorsi, C. S.. Nessuna attività difensiva ha svolto invece la P..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disposta la riunione dei due ricorsi, siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Sempre preliminarmente vanno esaminate la portata e la rilevanza, ai fini di un'eventuale declaratoria di cassazione della materia del contendere, delle tre dichiarazioni di rinuncia "a far valere l'azione di nullità" dei tre atti di compravendita del 23 dicembre 1983, sottoscritti da F. P., quale rappresentante di C. S. per mandato generale al negatia del medesimo rilasciatile con atto per notar Giuliani di Roma del 31 maggio 1967, ed a cura e richiesta della stessa notificata a C. S. (il 17 novembre 1989) ed agli eredi di D. S. (il 27 maggio 1991): dichiarazioni tutte prodotte e depositate in fotocopia da C. S., come allegati alla memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 31 maggio 1991.

Alla questione deve darsi soluzione negativa, stante la nessuna rilevanza, ai fini anzidetti, della dichiarazione di rinuncia sopra descritta, resa in difetto dei dedotti poteri rappresentativi.

La revoca tacita del mandato, ammissibile anche quando - come nella specie - esso concerna o comprenda il compimento di atti relativi a beni immobili o l'esercizio di azioni a tutela della proprietà immobiliare (Cfr. Cass. 14-2-63 n. 319), può risultare da un comportamento del mandante incompatibile con l'ulteriore sussistenza del mandato, cioè da fatti del mancante nei quali sia insita ed implicita la volontà di togliere al mandatario i poteri prima conferitigli: così, ad es., allorquando il mandante provveda egli stesso al compimento dell'affare precedentemente affidato al mandatario (v. Cass. 28-7-69

n. 2845), o l'incarico sia conferito ad altro procuratore (cfr. Cass. 21-2-70 n. 403).

Nella specie un simile comportamento è stato inequivocamente posto in esame dal mandante (il S.), promovendo direttamente - nei confronti anche della mandataria - la causa di simulazione, lasciando immutate e ferme le proposte domande per tutto il corso del giudizio di merito, resistendo ai ricorsi per cassazione proposti dalle figlie contro la sentenza del giudice di secondo grado.

Se a ciò si aggiunge che la dichiarazione di rinuncia è stata resa dalla mandataria in forza di un mandato conferitole in data (31 maggio 1967) anteriore di circa sedici anni rispetto a quella (23 dicembre 1983) di compimento degli atti impugnati di simulazione, e di circa diciotto anni rispetto all'atto introduttivo del relativo giudizio, nel quale le posizioni e gli interessi del mandante e della mandataria erano e sono rimasti confliggenti, non può che concludersi per l'avvenuta revoca tacita del mandato in base al quale le ridette dichiarazione di rinuncia sono state rese, e, quindi, per l'assoluta inidoneità delle stesse a determinare la cessazione della materia del contendere.

Col primo motivo del ricorso proposto dagli eredi di D. S. si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Assumono i ricorrenti che la corte di merito, muovendo dalla considerazione che con l'atto di compravendita avente per oggetto l'appartamento di via S. Costanza 46 (int. 13), il S. e la P. avevano

disposto, in favore della figlia D., del diritto reale su detto bene di cui erano rispettivamente titolari di usufrutto il primo e nuda proprietà la seconda, sarebbe pervenuto ad affermare l'interesse e la legittimazione del S. all'accertamento della simulazione ed alla declaratoria di nullità dell'intero contratto sulla base di una motivazione inadeguata e non esente da errori giuridici.

Sostengono che nessuna delle argomentazioni con le quali i giudici d'appello hanno ritenuto di poter suffragare tale conclusione (l'unitarietà del trasferimento; l'estensibilità dei requisiti di forma richiesti a pena di nullità dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48 legge notarile agli atti di liberalità aventi per oggetto la cessione dell'usufrutto; la legittimazione generale all'azione di nullità) risulterebbe idonea a giustificarla, avuto riguardo all'autonomia dei due contratti posti nella specie in essere con un unico documento negoziale ed alla posizione di terzo del S. rispetto al contratto - non impugnato di simulazione dalle parti interessate - di cessione della nuda proprietà.

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1418, 1325 n. 5 e 1414 cpv c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

La corte di merito, ricordano i ricorrenti, ha escluso che il tribunale avesse pronunciato ultra petita dichiarando la simulazione, e quindi la nullità, di un contratto - quello di cessione della nuda proprietà - in relazione al quale non erano state proposte le relative domande, sul rilievo che la nullità dell'atto ineriva nella specie al difetto dei requisiti di forma richiesti per il dissimulato negozio di donazione e che non

poteva conseguentemente sostenersi che l'atto medesimo avrebbe dovuto restare caducato nei limiti della donazione del solo diritto sul bene trasferito - quello di usufrutto - di cui l'attore era titolare.

Assumono che così argomentando i giudici d'appello non avrebbero considerato che la contestualità in un unico documento di due contratti, diversi per requisiti soggettivi ed oggettivi, non comporta che, se la volontà negoziale risulti, in uno di essi, simulata, tale debba ritenersi anche nell'altro, nè che la declaratoria di simulazione di un contratto possa essere estesa all'altro in difetto di una corrispondente, specifica domanda.

I due motivi, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, sono entrambi fondati.

La contestuale stipulazione con un unico atto di due (o più) negozi distinti, strutturalmente e funzionalmente autonomi, aventi per oggetto il medesimo bene (tali, nella specie, i negozi di trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprietà dell'immobile di via xxxxx a D. S., posti in essere da C. S. e F. P., rispettivi titolari di tali diritti, con un unico atto), conserva alle singole dichiarazioni negoziali l'individualità e la disciplina giuridica propria del tipo negoziale in cui rispettivamente s'inquadrano, senza che le vicende dell'una si ripercuotono necessariamente in quelle dell'altro.

Sul piano processuale questa autonomia si traduce e si concreta nella carenza, in chi non sia stato parte di uno di questi negozi, dell'interesse e della legittimazione ad agire per l'accertamento della sua invalidità, inefficacia o risoluzione, e, corrispettivamente nel difetto del potere del giudice, al quale chi abbia rivestito la qualità di

parte di uno di questi negozi si sia rivolto per ottenere che simile accertamento, e le correlate statuizioni, abbiano per oggetto l'atto contenente la pluralità delle dichiarazioni negoziali, di estendere la pronunzia - ed i suoi effetti - al negozio (o negozi) cui l'attore sia rimasto estraneo.

Sono perciò fondati i rilievi critici mossi con i motivi in essere, sotto il profilo della violazione delle indicate norme di diritto processuale e sotto quello del vizio di motivazione, alle statuizioni con cui i giudici d'appello:

a) hanno riconosciuto al S. l'interesse e la legittimazione all'azione di simulazione dell'atto di compravendita dell'immobile di via xxxxx, anche in ordine al trasferimento in favore dell'apparente acquirente, con detto atto effettuato contestualmente a quello del diritto di usufrutto di pertinenza di esso attore, della nuda proprietà spettante sul bene alla moglie F. P.;

b) hanno esteso a tale negozio l'accertamento della dedotta simulazione, la relativa declaratoria, le correlate pronunzie restitutorie e riparatorie.

Nessuna delle argomentazioni sulle quali quei giudici hanno fondato siffatte statuizioni regge all'invocato controllo di legittimità della correttezza ed adeguatezza logica della motivazione.

All'unitarietà dell'atto (documento negoziale) con cui i diritti di usufrutto e di nuda proprietà dell'immobile, rispettivamente di pertinenza dell'attore e della di lui moglie, furono trasferiti a favore dell'(apparente) acquirente, ed all'estensibilità ai negozi di donazione dell'usufrutto dei requisiti formali prescritti a pena di nullità (dall'art.

782 c.c e dall'art. 48 legge notarile) per gli atti di donazione in generale, la Corte di merito ricollega, sul piano logico, le sovraesposte criticate conclusioni. Ma è agevole obiettare, da un lato, che l'unitarietà del documento negoziale non consente siffatte deduzioni quando di risolva, come nella specie, in un dato occasionale e di mera strutturazione esteriore di una pluralità di distinte dichiarazioni negoziali, e, dall'altro, che l'identità di disciplina giuridica, sul piano dei requisiti di forma per essi richiesti a piena di nullità, dei negozi a titolo gratuito che si assumono dissimulati da quelli posti in essere con un unico atto, non vale certo ad attribuire all'attore in simulazione, parte di uno di detti negozi, una posizione diversa, rispetto all'altro od agli altri negozi, da quella di qualsiasi altro terzo, e quindi a riconoscergli - salva la dimostrazione da parte sua dell'esistenza di un proprio diritto, attuale e concreto interesse alla proposizione della relativa azione - il potere di agire per l'accertamento della simulazione e la correlata declaratoria di nullità, per difetto degli anzidetti requisiti di forma, anche dell'altro o degli altri negozi.

Nè può certo ritenersi idoneo a giustificare esposto convincimento, il generico richiamo fatto dai giudici d'appello (pag. 13 della sentenza) alla legittimazione generale all'azione di nullità ex art. 1421 c.c. ("... la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse...").

Posto che tale legittimazione presuppone le sussistenze di un concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., ossia la dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto

ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, avrebbero invero dovuto quei giudici dare adeguata ragione, sotto questi profili, dell'esistenza in concreto di un potere del S. di agire per far accertare la simulazione relativa (e la nullità dell'atto di liberalità da esso simulato) nel negozio di vendita della nuda proprietà dell'appartamento sito in via xxxxx, stipulato il 23-12-83 da F. P. quale venditrice e da D. S. quale acquirente.

Cassata, nei limiti segnati dai motivi innanzi accolti, la sentenza impugnata, spetterà al giudice del rinvio rinnovare l'indagine attenendosi ai criteri giuridici sopra enunciati e colmando le rilevate carenze della motivazione.

Col terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 3 c.p.c., dell'art. 483 c.p.c., degli art. 2700 e 2701 c.c., nonché vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

I ricorrenti, premesso che la domanda del S. e l'intero giudizio si fondano sulla non veridicità della dichiarazione liberatoria, in ordine all'avvenuto integrale pagamento del prezzo (L. 150.000.000), da costui resa in sede di stipula dell'atto pubblico di compravendita, sostengono che avrebbero errato i giudici d'appello nel negare di dover sospendere il giudizio fino alla definizione della controversia sulla falsità da parte del giudice penale.

Il motivo è infondato.

La sussistenza della simulazione provata - come nella specie - dalla controscrittura, non comporta alcuna falsità dell'atto pubblico nel quale il prezzo si dichiara già versato in precedenza, perché in tal uso la controdeklarazione non si risolve in una smentita della

dichiarazione resa davanti al pubblico ufficiale, e da costui certificata nel rogito, ma nel dare atto che quella affermazione faceva parte dell'apparenza.

Anche sotto questo profilo, oltre che sotto quello evidenziato nella sentenza (l'esclusione dal novero della falsità prevalentemente rilevanti delle dichiarazioni non veritiere rese dalle parti al notaio rogante, per essere la fede privilegiata dell'atto pubblico limitata alla provenienza di tali dichiarazioni), risulta quindi esente dalle censure svolte col motivo in esame la statuizione di rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 3 c.p.c.

Col quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1470 c.c. e vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti sostengono che in tali vizi sarebbero incorsi i giudizi d'appello col ritenere provata dalla controdedichiarazione la simulata onerosità della cessione dell'usufrutto. Assumono che le espressioni usate nella ridetta controscrittura erano tali, invece, da avvalorare la tesi difensiva, sempre sostenuta, secondo cui il prezzo dichiarato nell'atto era stato effettivamente corrisposto e solo successivamente al trasferimento del diritto il S. aveva rimesso alla controparte il debito cartolare.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

La tesi difensiva con esso riproposta è stata disattesa dai giudici d'appello all'esito di un'indagine interpretativa del contenuto e della portata della controdedichiarazione che si sottrae a qualsiasi censura perché condotta in ossequio ai canoni ermeneutici legali ed esente da vizi logici.

Nella sentenza impugnata si è evidenziato, in particolare, che il tenore letterale delle espressioni con cui nella controscrittura, le parti si erano date reciprocamente atto che le compravendite contestualmente effettuate ("in data odierna") non avevano "avuto alcun pagamento", non lasciava dubbi sul titolo gratuito dei trasferimenti, per avere le parti voluto precisare, di contro alla dichiarazione del venditore, negli atti pubblici e scritture private di compravendita, di aver già ricevuto il prezzo, che in realtà nessun pagamento di prezzo le compravendite avevano mai "avuto".

Col quinto motivo, denunciando falsa ed erronea applicazione dell'art. 1362 c.c., nonché vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti addebitano alla corte di merito di aver male interpretato il contenuto ed il significato della controdedichiarazione, nel senso di un riconoscimento espresso che l'attribuzione degli immobili ottenuta con gli atti di compravendita fosse invece ed in realtà avvenuta a titolo di donazione e per spirito di liberalità del donante, mosso dalla considerazione dei particolari meriti delle figlie donatarie.

Il motivo, con il quale si sviluppano i rilievi critici svolti con il precedente mezzo, è, come questo, e per analoghe considerazioni privo di fondamento.

Alle criticate conclusioni i giudici d'appello sono invero pervenuti in base ad una corretta analisi ermeneutica, sottolineando le espressioni adoperate nelle parti nella controdedichiarazione che, riguardate nel loro chiaro significato letterale e nella concatenazione logica e lessicale delle proposizioni, univocamente deponevano per la natura gratuita

ed il carattere remunerativo dei trasferimenti (cfr. pag. 15 e 16 della sentenza).

Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1362, 1367 e 809 c.c., nonché vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti ripropongono le censure svolte con i due motivi precedenti, finalizzando le corrispondenti argomentazioni a sostegno della tesi secondo cui si sarebbe trattato non di una donazione d'immobile ma di una liberalità attuata mediante la remissione del debito del prezzo, come tale non necessariamente della forma solenne e della presenza dei testimoni, prescritte per le sole donazioni.

Ad escludere la fondatezza di questo motivo, basta - quindi - richiamare quanto esposto, nella disamina del quarto e del quinto motivo di ricorso, in ordine alla correttezza giuridica ed all'adequatezza della motivazione che caratterizzano le affermazioni dei giudici d'appello circa la reale natura di donazioni remuneratorie propria delle compravendite impugnate con l'azione di simulazione.

Passando all'esame del ricorso proposto da C. S., deve escludersi, anzitutto, che ricorra l'eccepita ragione d'inammissibilità del medesimo: mancata esposizione sommaria dei fatti in causa (art. 366 n. 3 c.p.c.).

L'esame della parte espositiva del ricorso consente invero di ritenere che tale esposizione, sia pure limitata ai punti ed alle vicende essenziali del processo, non sia mancata.

Col primo motivo, denunciando "nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 770 c.c. e 48 L. 16-2-1913 n. 89", la

ricorrente sostiene che avrebbero errato i giudici d'appello nell'escludere, per i negozi di donazione dissimulati, la prevalenza dell'intento restitutorio rispetto all'*animus donandi*, e, quindi, in conformità di una consolidata giurisprudenza, l'esenzione dall'obbligo di osservare i requisiti di forma di cui all'art. 48 della legge notarile.

Assume che tale errore sarebbe stato determinato: a) dall'aver quei giudici attribuito all'espressione "particolari meriti delle donatorie", contenuta nella controdedichiarazione, il significato di un'evidenziazione dell'intento di liberalità del donante, anziché quello di un'estrinsecazione dell'interno di restituire e-o ricompensare; b) dal non aver quei giudici attribuito alcun peso alla circostanza, documentata, dell'accredito della somma di L. 45.415.000, effettuato da essa ricorrente il 15-6-1983, a favore del padre.

Col secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 1362 commi 1 e 2 c.c e vizio della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente sviluppa ulteriormente il rilievo di cui sopra sub b).

Addebita alla corte di merito di aver considerato la circostanza dell'accreditamento della cospicua somma irrilevante ai fini della prova della prevalenza di un intento restitutorio del donante, sul rilievo che si era trattato della semplice restituzione di somme dal S. affidate alla figlia perché costei gli facesse lucrare i maggiori interessi corrisposti dalla banca di cui era dipendente.

Così argomentando, assume, i giudici d'appello non hanno considerato che proprio questa attività, con i correlati vantaggi economici, poteva aver originato, restandone caratterizzata la successiva donazione, un intento restitutorio del donante.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.

È principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. per ult. Cass. n. 8446 del 20-8-90) che quanto l'atto di liberalità, oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o dai particolari meriti del donatario, sia diretto altresì al soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico negozio giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte onerosi ed in parte gratuiti, influenti sulla disciplina del negozio secondo il criterio della prevalenza. Cosicché, ove prevalga l'intento più propriamente remuneratorio, l'atto sarà di liberalità, e per esso dovranno osservarsi le forme solenni prescritte per le donazioni tipiche, mentre, allorché il fine della corrispettiva si riveli assorbente rispetto all'*animus donandi*, si avrà un semplice negozio a titolo oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, è sufficiente la scrittura privata.

Espressamente richiamandosi a tale principio, i giudici d'appello hanno manifestato il convincimento che le donazioni dissimulate dagli atti di compravendita impugnati con l'azione di simulazione non potessero ritenersi caratterizzate da un prevalente intento restitutorio, essendo stata chiaramente espressa e ribadita - nella controdedichiarazione - la motivazione eminentemente remuneratoria degli atti di liberalità posti in essere dal S. in favore delle sue figlie, sia con l'esplicito richiamo all'art. 770 c.c., sia, soprattutto, con l'indicare la ragione di detti atti nei "particolari meriti delle donatarie".

Siffatto convincimento si sottrae alle censure svolte con i motivi in esame, perché sorretto da una motivazione logica, adeguata ed

esente dalle omissioni e carenze specificamente denunziate (col secondo motivo). La circostanza dell'accreditamento della somma non è stata ignorata dai giudici d'appello, ma da essi motivatamente ritenuta priva di concreta rilevanza - una volta chiaritine gli antefatti - ai fini della dimostrazione della pretesa caratterizzazione restitutoria delle donazioni di cui C. S. era stata beneficiaria (v. pag. 18 della sentenza).

Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.

Si rimette invece al giudice del rinvio, relativamente al ricorso principale, la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso proposto da S. C. (n. 9183-89 R.G.) e compresa tra le parti le spese; accoglie i primi due motivi del ricorso proposto dagli eredi di D. S. (n. 8789-89 R.G.), rigettando gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa, anche per la pronunzia sulle spese di questo procedimento, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Così deciso in Roma il 7-6-1991.